



SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 128/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Vista la richiesta del 17.04.2021 (protocollo generale n°9956 del 19.04.2021) e successiva integrazione del 19.05.2021 (protocollo generale n°13605 del 21.05.2021), inoltrate dal sig. Alberto Piantoni, nato a Chiari il 06.04.1956, in qualità di Amministratore della società 1000 miglia, con sede a Brescia, in Via Enzo Ferrari 4/6, per lo svolgimento della 39° rievocazione storica 1000 miglia 2021, che transiterà a Castiglione della Pescaia, il giorno 17 giugno 2021;
- Vista l'informativa del locale Comando di Polizia Municipale del 04.06.2021
- dalla quale si evince la necessità apportare modifiche alla circolazione stradale in alcune zone all'interno del centro abitato;
- Visto il nulla osta dell'Amministrazione Provinciale di Grosseto prot. n°12443/2021 del 12.05.2021;
- Vista la delibera di G.M. n°160 del 13.08.2020;
- Ritenuto indispensabile adottare precisi provvedimenti tesi a garantire le condizioni di sicurezza per lo svolgimento della suddetta manifestazione;
- Vista l'ordinanza dirigenziale n°124/2021 del 04.06.2021;
- Visti gli articoli 5 comma 3, 7 del D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 " Nuovo Codice della Strada ", le norme del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione e successive modificazioni ed integrazioni con cui è demandata ai Comuni la facoltà di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente e temporaneo per quanto attiene alla circolazione veicolare sulle strade comunali;
- Visto il D.P.R. del 28.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

ORDINA

L'istituzione delle seguenti modifiche alla circolazione veicolare in Castiglione della Pescaia :

- **Via Ximenes, Piazza Ponte Giorgini, via Vespucci e via Ponte Giorgini fino al civico n°21**– divieto di sosta, con eventuale rimozione forzata dei veicoli, dalle ore 06,00 alle ore 17.30 del giorno 17 giugno 2021;

DISPONE

- a) la segnaletica necessaria e conseguente, in ottemperanza alle disposizioni del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, pubblicato sulla G.U. n. 226 del 26 settembre 2002 e successive modifiche, sarà installata a cura dell'Amministrazione Comunale,





- almeno 48 prima dell'inizio dei divieti, a mezzo dell'Azienda Speciale Castiglione 2014; alla suddetta società saranno imputabili eventuali danni a persone e/o cose derivanti dal cattivo posizionamento e/o dal mantenimento della suddetta segnaletica;
- la trasmissione, a mezzo PEC, della presente ordinanza alla Prefettura di Grosseto, alla Questura di Grosseto, alla Provincia di Grosseto e all'Azienda Speciale Castiglione 2014;
 - la trasmissione della presente ordinanza al Messo Comunale, per l'affissione all'Albo Pretorio e al Comando di Polizia Municipale;

L'Azienda Speciale Castiglione 2014, prima dell'inizio dei divieti, deve presentare, all'ufficio Polizia Municipale, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuta installazione della segnaletica prevista dal Codice della Strada, necessaria per l'istituzione delle modifiche alla circolazione stradale sopra disposte. L'efficacia della presente ordinanza è subordinata all'avvenuta presentazione della dichiarazione di cui sopra.

AVVISA

I trasgressori che questi saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada in caso di mancato rispetto della presente ordinanza;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana (Tar) nei modi e nei termini previsti al Tar della Toscana entro il termine decadenziale di giorni 60 dalla pubblicazione della presente, ai sensi del D.Lgs.N. 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine decadenziale di giorni 120 dalla pubblicazione della presente ai sensi del D.P.R. 1199/1971.


Entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.L.vo 30.04.1992 n°285 e nel rispetto delle formalità stabilite dall'art.74 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;

I segnali temporanei da utilizzare devono essere quelli previsti dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada e installati a spese e cura del richiedente; i segnali stradali permanenti dovranno essere rimossi od oscurati se in contrasto con quelli temporanei.

Agli Agenti di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n° 285, il compito del controllo di quanto ordinato con la presente.

Dalla Residenza Municipale, 07 giugno 2021





Il Responsabile
BROMO GEMMA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.

